



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 23 GIUGNO 2011

Oggetto: Interpretazione attuativa dell'art.8 commi 8, 9, 10 e 11 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, riguardanti l'istituzione di fasce di tutela dei corpi idrici superficiali perimetrati dal P.A.I.

L'anno duemilaundici, addì ventitrè del mese di Giugno nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 17.06.2011 prot. n. 4798, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Mariano Ignazio Contu	Assessore Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 23.06.2011

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n.67 con il quale è stato approvato il suddetto Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza, con particolare riferimento all'articolo 31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26 .04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'articolo 4 "Effetti del PAI" e all'articolo 37 "Varianti ed aggiornamenti del PAI";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)*";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 23.06.2011

CONSIDERATO che nelle aree perimetrate dal P.A.I. come aree di pericolosità idraulica, secondo quanto prescritto dall' art.8 comma 8 delle N.A. del P.A.I., gli strumenti di pianificazione regolano e istituiscono delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali con gli effetti indicati nello stesso art. 8 ai commi 9, 10 e 11 delle N.A. del P.A.I.

RAVVISATA la necessità di definire una interpretazione univoca di "*aree perimetrate dal P.A.I. come aree di pericolosità idraulica*" in modo da chiarire il campo di applicazione del succitato art.8 comma 8 delle N.A. del P.A.I.

RITENUTO opportuno di considerare i corsi d'acqua naturali, i cui alvei sono in grado di contenere al loro interno le portate previste per tempi di ritorno pari ed inferiori a 500 anni, cioè le portate corrispondenti a tutti i tipi di pericolosità previsti dal P.A.I. (da Hi4 a Hi1), come non soggetti a pericolosità idraulica.

DELIBERA

- che le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali naturali, di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 8 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, non vengano istituite qualora le portate di piena previste per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, corrispondenti a tutti i tipi di pericolosità previsti dal P.A.I. (da Hi4 a Hi1) siano tutte contenute all'interno dell'alveo naturale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu